

COMUNE DI TREVIGLIO

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28 febbraio 2008

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 PRINCIPI E VALORI DELLA COMUNITÀ TREVIGLIESE

1.1 Il Comune di Treviglio, costituito in Ente autonomo, rappresenta le persone che formano la comunità trevigliese stabilitasi sul suo territorio e che liberamente e democraticamente con il voto esprimono i propri Organi amministrativi nell'ambito e nelle forme previsti dalle leggi.

1.2 I cittadini hanno tutti i diritti ed i doveri riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

1.3 La comunità trevigliese, intesa come insieme di singole persone e di formazioni sociali, si identifica in valori di libertà, giustizia, democrazia, responsabilità individuale e sociale, spirito di iniziativa, rispetto dell'ambiente, solidarietà, disponibilità alla cooperazione e alla integrazione sociale, spiritualità, promozione della cultura e della pace, sostegno della pratica e della passione sportiva.

1.4 Il Comune di Treviglio riconosce nei propri valori costitutivi i contenuti della Costituzione della Repubblica e delle carte internazionali recepite dall'ordinamento italiano con particolare riferimento alla Carta delle Nazioni Unite.

Considera quindi valori inalienabili:

- la libertà e l'autodeterminazione a salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo e dei popoli;
- l'autonomia e il federalismo come principi ispiratori del rapporto tra tutte le comunità istituzionali;
- l'uguaglianza fra tutti gli uomini senza distinzione di razza, lingua, religione, opinione politica o condizione sociale nel rispetto delle differenze e delle culture;
- la partecipazione come possibilità per il cittadino di incidere sulla attività e sull'evoluzione della comunità;
- la cultura, patrimonio personale e della comunità dei residenti, come strumento di elevazione spirituale del singolo e come elemento che favorisce la conoscenza e la fratellanza fra i popoli.

1.5 Il Comune di Treviglio, nella convinzione che la pacifica ed armonica convivenza possa realizzarsi solo all'interno di una società accogliente ed aperta, fondata sulla solidarietà e sui diritti umani, adotta la "CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI PER UNA PACIFICA CONVIVENZA".

1.6 Il Comune di Treviglio si impegna a collaborare con ogni idonea iniziativa tendente a favorire la costruzione dell'Europa dei Popoli, nel rispetto degli accordi internazionali.

Il Comune di Treviglio, consapevole della propria responsabilità sociale, si impegna ad adottare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili operando per:

- prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso ed il riciclaggio;
- gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard;
- evitare consumi superflui e migliorare l'efficienza energetica;
- ricorrere a procedure di acquisto e di appalto sostenibili;
- promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-certificati e del commercio equo e solidale.

1.7 Il Comune di Treviglio ispira, altresì, la propria azione alla tutela, alla valorizzazione e al ripristino dell'integrità del territorio, delle sue risorse e dell'ambiente nella sua complessità di acqua, aria e suolo.

1.8 Per promuovere e valorizzare la cittadinanza delle donne e la cultura delle differenze, il Comune attua specifiche azioni positive affinché entrambi i sessi siano presenti nella Giunta e negli Organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti, garantendo la partecipazione di almeno 1/3 per ciascun sesso. L'eventuale deroga al principio di cui al presente comma deve essere espressamente motivata nel provvedimento di nomina. Il controllo spetta alla Commissione per le Pari Opportunità.

ART. 2

SEDE, TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE E FESTIVITÀ CIVICA

2.1 Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dallo stesso.

2.2 Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 31,54 ed è costituito da un nucleo centrale e da quattro frazioni denominate Geromina, Battaglie, Castel Cerreto e Pezzoli. Il territorio stesso è delimitato da quello dei Comuni di: Fara Gera D'Adda, Pontirolo Nuovo, Arcene, Castel Rozzone, Brignano Gera D'Adda, Caravaggio, Calvenzano, Casirate D'Adda e Cassano D'Adda.

2.3 Il Comune ha lo stemma e il gonfalone che storicamente contraddistinguono la Comunità Trevigliese. I relativi bozzetti sono allegati al presente Statuto.

2.4 Il Comune di Treviglio riconosce, a salvaguardia del patrimonio storico e culturale della comunità, quale festa civica della Città la ricorrenza della festività della Madonna delle Lacrime celebrata ogni anno l'ultimo giorno del mese di febbraio.

ART. 3

FINALITÀ

3.1 Rappresentanza

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità stessa.

3.2 Tutela della Famiglia

Il Comune finalizza politiche a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della nostra comunità, programmando altresì azioni positive per sostenere le nascite.

3.3 Partecipazione

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrative dell'Ente ed a tal fine:

- promuove l'istituzione di Comitati di Quartiere, sulla base di criteri e modalità di partecipazione democratici, stabiliti da apposito regolamento;
- attua forme di consultazione della popolazione;
- sostiene le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento;
- riconosce che presupposto della partecipazione é l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, promuovendo la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi;
- garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte di tutti i cittadini, singoli e associati, secondo le forme previste nel Titolo III del presente Statuto e negli appositi Regolamenti;

3.4 Tutela della Salute

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro e della famiglia; opera per l'attuazione di efficienti servizi sociali, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili ed agli invalidi.

3.5 Tutela del Patrimonio Naturale, Storico e Artistico

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente e le risorse naturali, attuando, secondo le proprie competenze, appositi piani. Tutela e valorizza altresì, il patrimonio storico, artistico e archeologico, nonché la diffusione del dialetto locale attuando iniziative finalizzate al sostegno, alla diffusione ed allo stimolo all'uso corrente dello stesso.

3.6 Promozione dei Beni Culturali, dello Sport, del Tempo Libero e del Turismo

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali, incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile. A tal fine il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive ; assicura a tutti i cittadini, singoli ed associati, secondo modalità e criteri disciplinati da apposito regolamento, l'accesso a strutture, servizi ed impianti pubblici, parchi e verde pubblico.

3.7 Assetto ed Utilizzazione del Territorio.

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato e sostenibile sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali, nonché dell'attività agricola.

In particolare, attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai bisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche, favorendo l'incremento dei mezzi pubblici di trasporto e la sicurezza di pedoni e ciclisti.

ART. 4

AUTONOMIA E FUNZIONE

4.1 Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti delle leggi. Esso gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita, altresì, le funzioni conferitegli con leggi statali e regionali, secondo il principio della sussidiarietà.

4.2 Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4.3 L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di uguaglianza, di imparzialità e di trasparenza.

4.4 Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua, ove consentito, forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 5

COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

5.1 Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

5.2 Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo .

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 6

ORGANI

6.1 Sono Organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

6.2 Sono, altresì, organi del Comune i Dirigenti, ai quali competono le funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del TUEL .

ART. 7

CONSIGLIO COMUNALE

7.1 L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

7.2 I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

7.3 Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

7.4 I consiglieri cessati dalla carica per effetto della scadenza del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori, entro i limiti prescritti dalla Legge in materia di "prorogatio" degli organi amministrativi.

ART. 8 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

8.1 L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata da un regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

8.2 Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno.

8.3 Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento che disciplina il suo funzionamento.

8.4 Il Consiglio Comunale delibera a votazione palese quando siano presenti la metà dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge.

8.5 Per le questioni concernenti persone la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

8.6 In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché siano presenti almeno un terzo dei consiglieri in carica senza computare a tal fine il Sindaco. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. In nessun caso un argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di preventiva acquisizione dei pareri tecnici di cui all'art. 49 del TUEL, rispetto alla votazione delle proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo.

8.7 La giustificazione dell'assenza deve essere indirizzata per iscritto al Presidente del Consiglio il quale ne da conto nel verbale della seduta consiliare in questione. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale qualora non abbiano fatto valere le cause giustificative entro il termine di giorni 10 dalla data di contestazione.

8.8 Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario Generale o Funzionario dallo stesso incaricato, un verbale distinto dagli atti e dalle deliberazioni. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la trascrizione, anche sintetica, degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Le deliberazioni del Consiglio contengono breve dichiarazione dei consiglieri che ne hanno fatto espressa richiesta. Il verbale e le deliberazioni sono sottoscritti dal Segretario Generale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta.

8.9 Nel disciplinare l'esercizio delle potestà e funzioni consiliari, il regolamento, oltre a determinare le modalità per la convocazione, prevede, altresì, le modalità per la presentazione delle proposte e tempi differenziati di svolgimento dei lavori e degli interventi a seconda che si tratti:

- della discussione ed approvazione intorno alle linee programmatiche di mandato così come della discussione intorno alla mozione di sfiducia al Sindaco, argomenti che richiedono dibattito politico generale di carattere straordinario e di appropriata ampiezza;

- dell'attività dibattimentale ordinaria che si conclude nella votazione di mozioni per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

- dell'attività propriamente deliberativa, che postula di norma tempestività ed efficienza decisionale per le esigenze operative dell'Amministrazione.

8.10 Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio fissa anche le modalità con le quali dotarsi dei servizi, attrezzature, strutture e risorse finanziarie disciplinando la gestione di tutte le risorse ad esso attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 9

I GRUPPI CONSILIARI

9.1 Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione e le prerogative dei gruppi consiliari.

9.2 Ai gruppi consiliari devono essere assicurati idonei mezzi e strutture per l'espletamento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni di ciascun gruppo e la consistenza numerica degli stessi.

9.3 Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

10.1 L'attività delle commissioni è disciplinata dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

10.2 Il regolamento determina i poteri delle commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, le audizioni delle espressioni rappresentative della comunità locale.

10.3 Alle commissioni consiliari è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori dell'assemblea, svolgendo attività preparatorie in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale. I membri delle commissioni stesse hanno, nei relativi lavori, il diritto di iniziativa di cui all'art. 43 del TUEL.

10.4 Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, commissioni speciali con il compito di indagare su specifici aspetti dell'attività amministrativa. Il presidente di tali Commissioni è scelto tra i componenti delle minoranze consiliari dalle medesime minoranze.

10.5 Alle Commissioni partecipano, senza diritto di voto, i membri della Giunta competenti per materia unitamente al Funzionario cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche all'esame.

10.6 L'esame delle proposte di deliberazione si svolge su relazione del Presidente della commissione consiliare, prendendo diretta conoscenza delle pratiche ed avvalendosi dell'apporto dei funzionari di cui al precedente comma cinque.

10.7 L'esame delle proposte di deliberazione può concludersi con la espressione di un parere scritto, votato a maggioranza; in tal caso del parere è data lettura in assemblea prima dell'apertura della discussione.

ART. 11

FORME DI GARANZIA DELLE MINORANZE

11.1 E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni di inchiesta e indagine che il Consiglio Comunale intenda istituire con le funzioni di controllo e garanzia.

11.2 La commissione opera nell'ambito del mandato affidatole; utilizza le strutture e il personale dell'Ente messo a disposizione e cessa allo scadere del termine fissato dalla delibera istitutiva.

11.3 La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori, Dipendenti collaboratori esterni che sono liberati, a tal fine, dal segreto di ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

11.4 Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina le procedure di nomina del Presidente. Alla nomina del Presidente partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza.

11.5 Il Presidente eletto deve appartenere a uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del gruppo in commissione.

ART. 12

FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

12.1 Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo di un Ente consorziato o convenzionato, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

12.2 Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale determina la procedura di nomina con voto limitato.

ART. 13

LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA

13.1 La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

13.2 La prima seduta è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue, poi, sotto la presidenza del Presidente che dovrà essere eletto nella seduta stessa di prima adunanza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

13.3 Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 14 CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

14.1 La convocazione dei consiglieri comunali deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

14.2 La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

14.3 L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione ed un giorno prima per la seconda convocazione.

14.4 Nei casi d'urgenza l'avviso con relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la prima adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

14.5 Il differimento di cui al comma precedente si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

14.6 L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione.

14.7 Spetta inoltre al Presidente del Consiglio Comunale di riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART 15 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

15.1 I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere nel più breve tempo possibile dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

15.2 I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio Comunale. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al Presidente che la inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dopo aver verificato l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL.

ART. 16

DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

16.1 Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate per iscritto al Consiglio e sono immediatamente assunte al protocollo generale del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

ART. 17

COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

17.1 Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

17.2 Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, ai sensi dell'art. 20 del TUEL;
- c) l'adozione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza ;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari quando non siano già espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio.
- j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o dei Dirigenti;

- l) l'adozione dei criteri e delle direttive sulla cui base il Sindaco, entro 45 giorni dalla convalida, nomina i Rappresentanti del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni, nonché i Rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, secondo le previsioni di legge;
- m) l'esame della condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale ed ogni atto inerente alla loro posizione;
- n) la nomina del Presidente del Consiglio Comunale;
- o) la nomina del difensore civico e della commissione di cui al 2° comma dell'art. 30, per l'espletamento del referendum consultivo; nonché la decisione di indire referendum consultivi di propria iniziativa ai sensi del 1° comma dello stesso art. 30 del presente Statuto;
- p) la nomina del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto.
- q) l'approvazione di progetti di opere pubbliche che comportino variante allo strumento urbanistico;
- r) la determinazione delle aliquote e delle detrazioni in materia di I.C.I.;
- s) la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

17.3 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Sono esclusi dalla competenza del Consiglio Comunale gli storni dai fondi di riserva, che vengono riservati alla competenza della Giunta.

17.4 Le materie di competenza del Consiglio Comunale specificatamente previste dall'articolo 42 del TUEL e nei commi precedenti del presente articolo, non sono delegabili.

17.5 Le deliberazioni del Consiglio, come pure quelle della Giunta, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando almeno un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e quando esse riguardino:

- a) appalti e affidamenti di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni.

ART. 18

FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

18.1 La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell'esprimere il proprio voto sulle linee programmatiche di mandato e sui bilanci annuali e pluriennali.

18.2 Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sono esplicate dal Consiglio Comunale:

- a) nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare dal secondo comma dell'art. 42 del TUEL;
- b) nell'esercitare, in sede di adozione di atti programmatici, l'iniziativa di far sottoporre al controllo di legittimità deliberazioni della Giunta attuative di atti concernenti questioni giuridicamente controverse o richiedenti particolari cautele;

- c) nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni, nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate dai consiglieri ai sensi dell' art. 43 del TUEL;
- d) nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta di almeno quinto dei consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni;
- e) nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e nel votare la conseguente deliberazione;
- f) nel fornire al Sindaco gli indirizzi al fine del coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di quelli di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

ART. 19

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

19.1 Entro il termine di 60 giorni dalla data di insediamento il Consiglio discute e approva le linee programmatiche presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico -amministrativo il cui testo, deve essere consegnato ai Consiglieri Comunali almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.

19.2 Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità fissate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

19.3 Almeno una volta l'anno, entro il 30 di giugno il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

19.4 Il Consiglio Comunale, nel corso della durata del mandato, può sempre integrare e modificare, con adeguamenti strutturali le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale .

19.5 Centoventi giorni prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale, per l'esame ed approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 20

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA CONSILIARE

20.1 I gruppi consiliari e i consiglieri che esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al consiglio di non far parte della maggioranza. I gruppi consiliari ed i consiglieri che non hanno espresso voto favorevole agli indirizzi generali di governo sono considerati di minoranza ad ogni effetto di legge.

ART. 21

COMMISSIONE CONSILIARE TRASPARENZA

21.1 E' istituita la Commissione Consiliare per la Trasparenza degli atti amministrativi comunali, deputata alla configurazione del controllo interno di legalità dell'azione amministrativa.

21.2 La commissione è costituita da cinque consiglieri: tre in rappresentanza della Maggioranza; due in rappresentanza delle Minoranze.

21.3 I componenti di Commissione vengono eletti dall'assemblea consiliare, con preferenza unica per ciascun consigliere. I rappresentanti della Maggioranza e delle Minoranze sono eletti disgiuntamente, con due distinte votazioni, l'una riservata alla Maggioranza, l'altra alle Minoranze.

21.4 La Commissione è presieduta dal componente di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. Il presidente organizza e dirige i lavori di Commissione;

provvede altresì alla sua convocazione. Il presidente è tenuto alla convocazione di commissione entro 10 giorni dalla ricezione di richiesta scritta, proveniente da almeno due componenti di commissione.

21.5 Nei casi di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, da individuarsi nel componente di maggioranza provvisto del maggior numero di preferenze elettorali; in caso di pari numero di preferenze, nel più anziano di età.

21.6 La Commissione elabora le strategie, le priorità e le modalità di campionatura del controllo di legalità. Può altresì rivolgere la propria attenzione su specifici atti.

21.7 L'operatività del controllo di legalità, inteso quale verifica della rispondenza degli atti amministrativi alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti, è rimessa al Segretario Generale, che risponde direttamente alla Commissione.

21.8 La Commissione relaziona all'assemblea, con periodicità almeno annuale, sugli esiti della propria azione. A tal'uopo, il Presidente del Consiglio recepisce nell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea gli oggetti promossi dal presidente di commissione.

21.9 I componenti di commissione dispongono dei più ampi poteri di accesso alla documentazione amministrativa, secondo Ordinamento.

21.10 Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, relative alle commissioni consiliari nonché, residualmente, le regole organizzative interne che la Commissione intenda darsi. E' comunque esclusa la richiamabilità delle norme in materia di rappresentanza e voto ponderati per gruppo consiliare.

ART. 22

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22.1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quello massimo consentito dalla legge.

22.2 La Giunta è convocata dal Sindaco a cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno senza formalità.

22.3 Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

ART. 23

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

23.1 Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale secondo le disposizioni contenute nell'art. 72 del TUEL.

23.2 Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo in conformità alle disposizioni di cui all'art. 72 del TUEL.

23.3 Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale.

23.4 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione del Consiglio.

23.5 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 24

COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

24.1 La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione volti a realizzare gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio Comunale, che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio stesso e che non rientrino in quelle del Sindaco, del Direttore Generale, ove nominato, del Segretario Generale o dei Funzionari dirigenti. Essa riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

24.2 La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla conduzione amministrativa, economica e patrimoniale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale, al Direttore Generale, ove nominato, al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

24.3 In particolare spettano alla Giunta:

- a) l'esame degli argomenti e la predisposizione delle proposte di delibera degli atti di competenza del Consiglio Comunale;
- b) le deliberazioni riguardanti le azioni giudiziarie attive e passive del Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lett. h);
- c) l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi e definitivo - esecutivi relativi a singole opere pubbliche, purché non costituiscano variante allo strumento urbanistico nonché delle perizie di variante e suppletive, eccettuate quelle finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, come disciplinate dall'art. 132, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
- d) L'assunzione della programmazione del fabbisogno di personale, annuale e triennale;
- e) le deliberazioni riguardanti la determinazione delle aliquote e delle detrazioni tributarie, eccettuate quelle in materia di I.C.I e variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- f) le deliberazioni riguardanti la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ed il loro relativo adeguamento e maggiorazione, tenuto conto che al

Consiglio Comunale compete la sola disciplina generale delle tariffe ai sensi dell'art. 42 - 2° comma - lettera f) del TUEL;

g) le deliberazioni riguardanti la determinazione, l'adeguamento e la maggiorazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, che vengono determinati sulla base delle tabelle parametriche definite dalla Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

h) gli storni di risorse finanziarie, mediante l'utilizzo del fondo di riserva del bilancio;

i) l'approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

j) l'approvazione della dotazione organica del personale dipendente e le sue variazioni;

k) la nomina del Nucleo di Valutazione;

l) la nomina dei componenti della Delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i dipendenti dell'ente;

m) l'assunzione delle direttive di contrattazione, vincolanti per la delegazione di parte pubblica;

n) l'autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante della sottoscrizione degli Accordi Decentrati Integrativi con i dipendenti dell'Ente;

o) la determinazione degli indirizzi di concertazione con le rappresentanze dei lavoratori;

p) l'assunzione delle attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;

q) la determinazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed agevolazioni economiche di qualunque genere ad enti, associazioni non riconosciute, comitati e persone, nel rispetto dell'apposito Regolamento Comunale;

r) l'approvazione del Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del TUEL, recante l'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi programmati;

s) l'approvazione del piano dettagliato degli obiettivi gestionali, di cui all'art. 197, comma 2, lett. a) del TUEL;

t) l'assunzione di direttive di raccordo con gli uffici, in vista del conseguimento degli obiettivi strategici;

u) l'accettazione di lasciti e donazioni a carattere mobiliare;

v) l'acquisizione, la costituzione e/o la cessione di diritti reali di godimento su beni immobili comunali;

w) ogni altro provvedimento di alta amministrazione che comporti l'esercizio di discrezionalità politico – amministrativa, ferme restando le prerogative del Consiglio Comunale e della Dirigenza.

x) ogni altra competenza espressamente riservata dalla Legge o Regolamenti.

24.4 La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o agli storni di bilancio, sottoponendole alla ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

24.5 La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

24.6 Il funzionamento della Giunta Comunale e gli atti ad essa assegnati possono essere disciplinati da un apposito regolamento.

24.7 La relazione annuale al Consiglio Comunale di cui al 1° comma del presente articolo, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

ART. 25

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

25.1 L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

25.2 Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale raggruppati per settori omogenei.

25.3 Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

25.4 Le attribuzioni dei singoli assessori nonché eventualmente dei singoli consiglieri delegati ad un apposito ramo o specifico problema, sono stabilite dal Sindaco;

25.5 Il vicesindaco garantisce la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza temporanea della carica;

25.6 Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli assessori, le eventuali attribuzioni ai consiglieri e le successive modifiche;

25.7 La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

25.8 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

ART. 26

COMPETENZE DEL SINDACO

26.1 Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e rappresenta il Comune nei livelli istituzionali. Egli garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta e dei Dirigenti agli atti di indirizzo del Consiglio.

26.2 Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, secondo la formula prevista dall'art. 11 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

26.3 Spetta al Sindaco:

a) nominare la Giunta, con le modalità di cui al precedente articolo 18 - comma 4°;

b) convocare e presiedere la Giunta, assicurandone il regolare svolgimento, sovrintendere all'esecuzione delle relative deliberazioni, tutelarne le prerogative e garantire l'esercizio effettivo delle sue funzioni;

c) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

d) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Direttore Generale, ove nominato, al Segretario Generale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi; in caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni del Consiglio, il Sindaco attiva i procedimenti di cui al comma 3° dell'art. 48 ed al comma 5° dell'art. 50 del presente Statuto;

e) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato da scegliersi nell'ambito del Consiglio Comunale dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle

stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;

f) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art. 66 del presente Statuto;

g) vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto;

h) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune, ove l'urgenza della situazione impedisca la tempestiva attivazione della Giunta;

i) indire la conferenza dei servizi.

j) nominare il Segretario Generale, secondo le modalità stabilite dalla legge ;

k) nominare, previa deliberazione della Giunta, il Direttore Generale.

26.4 Nelle materie di competenza, il Sindaco emana ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto prescritto dalla legge.

26.5 Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a stabilire il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente comma il Sindaco promuove conferenze di servizi con responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio; consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici e dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano, nonché le organizzazioni rappresentative dei titolari degli esercizi e le associazioni di difesa dei consumatori.

26.6 Nominare i Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

26.7 Il Sindaco provvede inoltre alla nomina di ogni altra Commissione anche consiliare, sentita la conferenza dei capigruppo, avendo cura di garantire la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

26.8 Il Sindaco provvede a nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 50, comma 10 del TUEL.

26.9 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 27

VIOLAZIONE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO.

27.1 In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni alle norme dei regolamenti Comunali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00.

27.2 Con la stessa sanzione sono punite le violazioni al dispositivo delle ordinanze emesse dal Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

27.3 Per l'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo delle ordinanze del sindaco, nonché per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

27.4 I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero effettuati a seguito di emanazione di apposita ordinanza ingiunzione di pagamento, spettano al Comune.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

28.1 Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

28.2 Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

28.3 Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spesa degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

28.4 In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando o causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 54 del TUEL.

28.5 Spettano al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

28.6 Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART 29

MOZIONE DI SFIDUCIA

29.1 Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

29.2 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, se la mozione

viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 30 RESPONSABILITÀ

30.1 Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

30.2 Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

ART. 31 OBBLIGO DI ASTENSIONE

31.1 Salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981, n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

31.2 Il divieto di cui al comma 1° comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

31.3 Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche al Segretario Generale e al vicesegretario.

31.4 I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale di Treviglio.

31.5 L'azione degli Amministratori del Comune di Treviglio è improntata all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle dei Dirigenti.

ART. 32 INCARICHI SPECIALI AI CONSIGLIERI COMUNALI. ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ'.

32.1 Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può conferire incarichi speciali ad uno o più consiglieri comunali anche a tempo determinato.

32.2 Ai sensi dell'art. 67 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Sindaco e i Consiglieri Comunali ai quali siano conferiti incarichi e funzioni presso Enti, Istituzioni, Aziende o Società di capitale, partecipate o controllate dal Comune, costituite per l'affidamento di attività e servizi di interesse pubblico non incorrono in

alcuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità, a condizione che il Consiglio Comunale non abbia competenza di approvazione del bilancio di suddette aziende, società, istituzioni o enti.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 33

CRITERI E PRINCIPI

33.1 Il Comune di Treviglio riconosce il primato della persona, garantendo pari dignità sociale a tutti i componenti della comunità locale, intesa come insieme di formazioni sociali e di singoli individui, senza distinzione della loro condizione, tutelandone gli interessi e l'integrità.

33.2 Facilita l'integrazione di tutti i cittadini promuovendo, attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione alla vita amministrativa locale, la formazione di una comunità civile aperta al confronto e al dialogo.

ART. 34

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

34.1 Il Comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona e della comunità civile, le libere forme associative, sia locali che aderenti ad organismi più ampi, che perseguono, senza fini di lucro e sulla base del principio della adesione volontaria, finalità culturali, religiose, scientifiche, di salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali e del patrimonio artistico e culturale, di Assistenza, sportive e del tempo libero, di conservazione delle tradizioni popolari, riconoscendone l'indispensabile utilità per l'accrescimento morale e civile della comunità tutta.

34.2 Il Comune istituisce un apposito albo delle associazioni operanti nel proprio territorio; l'iscrizione all'albo, così come la cancellazione, sono normate dallo specifico regolamento di cui al successivo comma 4°.

34.3 Il Comune, inoltre, favorisce la cooperazione ed il coordinamento tra le varie associazioni, riconoscendo e valorizzando le consulte formatesi per affinità di obiettivi o su specifici progetti di lavoro.

34.4 Il Comune, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite da di apposito regolamento, contribuisce, in relazione alle risorse di bilancio, al sostegno delle associazioni, degli Organismi di quartiere e Frazioni, nel rispetto della loro piena autonomia; mette altresì a disposizione delle associazioni strutture, attrezzature e spazi in quanto risultino disponibili.

34.5 Il Comune può affidare ad associazioni o consulte l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative, assegnando loro i fondi necessari, il cui rendiconto di spesa deve essere approvato dal Comune.

ART. 35

FORME DI PARTECIPAZIONE

35.1 Il Comune promuove e valorizza la partecipazione all'attività amministrativa, organizzata su base territoriale o per funzioni o per interessi omogenei, per costituire un raccordo stabile tra la società civile e l'amministrazione; in particolare in sede di adozione del bilancio, del programma, degli strumenti urbanistici, dei piani commerciali e delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

35.2 Il comune promuove e valorizza la partecipazione all'attività amministrativa costituendo apposite commissioni comunali. Le commissioni comunali sono costituite con le modalità di cui all'art. 21, punto 21.6. Il Sindaco di concerto con i Capi Gruppo Consiliari ne definisce le finalità generali ed il numero dei componenti. Ogni commissione elegge il Presidente, utilizza la struttura comunale per le riunioni e può avvalersi di un dipendente assegnato per le verbalizzazioni delle riunioni ed il collegamento con la struttura comunale. Nella prima seduta utile le commissioni definiscono gli obiettivi annuali, pluriennali e le linee guida per il proprio operato. Le stesse possono richiedere interventi di Assessori e Consiglieri Comunali alle proprie riunioni e possono altresì proporre al Sindaco e alla conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, ordini del giorno da proporre al consiglio comunale.

35.3 Il Comune stimola altresì la partecipazione dei cittadini all'azione politico – amministrativa, istituendo, in sede regolamentare, consulte e/o comitati deputati preferenzialmente alla rappresentanza di genere, di età, di territorio, di ambito d'intervento, di interesse culturale, sportivo e/o socio - assistenziale. Il regolamento conferisce a tali organismi funzioni propositive e consultive; ne garantisce inoltre il sostegno finanziario, nel rispetto dei principi ordinamentali.

ART. 36

CONSIGLIO DELLE DONNE

36.1 E' istituito il Consiglio delle Donne per incentivare e stimolare la partecipazione delle donne alla vita amministrativa locale.

36.2 Il Consiglio delle donne è un organismo partecipativo di promozione, incentivazione e proposta, in merito alle politiche amministrative e alle iniziative attinenti con i problemi e le tematiche delle donne. Si adopera per la rimozione degli ostacoli che impediscano la piena realizzazione delle pari opportunità.

36.3 Il Consiglio delle donne è composto dalle elette nel Consiglio Comunale e dalle rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e delle organizzazioni, effettivamente operanti sul territorio cittadino, che si occupano delle tematiche e delle problematiche delle donne, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 37

OSSERVATORIO PERMANENTE PER I PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE

37.1 L'Amministrazione Comunale, al fine di svolgere un'attività di conoscenza dell'evoluzione dei bisogni e delle risorse sociali, in modo regolare, continuo, competente e sistematico, istituisce "l'Osservatorio permanente per i problemi di rilevanza sociale".

37.2 Esso ha ruolo consultivo e propositivo ed è finalizzato alla produzione di una migliore conoscenza dei problemi, che hanno rilevanza per la Città di Treviglio, da cogliersi anzitutto nel loro emergere.

37.3 In particolare, l'Osservatorio Sociale è un progetto e un luogo, nel quale i rappresentanti di Associazioni, gruppi di volontariato e singoli cittadini si incontrano al fine di:

a) sviluppare un processo di conoscenza e condivisione della lettura dei fenomeni sociali che attraversano e interrogano il territorio;

b) concorrere, con l'Amministrazione Comunale, alla costruzione di politiche sociali attive a sostegno del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e delle famiglie trevigliesi;

c) promuovere la rete locale come risorsa per la Comunità e la cooperazione come stile di relazione tra i soggetti;

d) coordinare e integrare le risorse e le professionalità del territorio (pubbliche, dei servizi e dei soggetti sociali), per dar vita ad una capacità corale di intervento e di risposta nel segno della sussidiarietà e della responsabilità sociale diffusa;

e) facilitare l'incontro e sostenere i processi di integrazione, per governare la complessità delle sfide e dei cambiamenti che attraversano la condizione delle persone, delle famiglie e del sistema sociale locale.

37.4 La disciplina dell'Osservatorio è sviluppata in sede regolamentare.

ART. 38

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

38.1 Tutti i cittadini, singoli o associati, nello spirito dell'art. 26 del presente Statuto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte allo scopo di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e diffusi.

38.2 Istanze

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere ragioni su specifici e rilevanti aspetti dell'amministrazione. Il regolamento stabilisce le modalità di inoltro delle istanze e delle risposte che, comunque, devono essere fornite entro il termine massimo di trenta giorni per iscritto.

38.3 Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per chiedere o sollecitare provvedimenti o esporre comuni necessità.

Il regolamento determina le modalità di esercizio del diritto di petizione, le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente e i tempi entro cui deve avvenirne l'esame. Qualora il termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso motivato, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

38.4 Proposte

Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, sottoscritte da almeno cinquecento cittadini, devono essere presentate al Sindaco.

Spetta al competente Dirigente provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei proponenti, raccolte su apposito modulario fornito dall'Amministrazione, al fine di accertare la regolarità delle richieste che, in ogni caso, non potranno riguardare materia tributaria e di bilancio.

La proposta deve contenere il progetto di deliberazione o di regolamento redatto in

articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. La proposta, una volta che la Giunta Comunale l'abbia ritenuta ammissibile, viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale entro sessanta giorni dal ricevimento.

Qualora la proposta venga ritenuta inammissibile, dovrà darsene comunicazione motivata al primo dei firmatari entro dieci giorni e, nella prima seduta utile, al Consiglio Comunale.

38.5 - Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

38.6 - Il cittadino interessato ha diritto di chiedere il riesame di un provvedimento emanato dal Dirigente.

ART. 39 REFERENDUM CONSULTIVO

39.1 I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su decisione del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno il 5% dei cittadini elettori. La raccolta delle firme, autenticate secondo tutte le forme previste dalla legge, anche con riferimento all'Ordinamento degli Enti Locali, deve avvenire nel termine di tre mesi dalla data di pronunciamento sull'ammissibilità del quesito referendario. Al fine della raccolta delle firme, l'Amministrazione Comunale, d'intesa con i promotori, predispone misure idonee atte a consentire la raccolta delle firme stesse.

39.2 I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. La loro ammissibilità viene sottoposta al giudizio di una commissione così costituita:

- un consigliere comunale di maggioranza
- un consigliere comunale di minoranza
- il Difensore Civico
- il Segretario Generale del Comune con funzioni di Presidente

Partecipa senza diritto di voto un rappresentante del Comitato promotore.

39.3 La commissione si esprime in merito all'ammissibilità entro trenta giorni dalla data di presentazione e comunque prima di dar corso alla raccolta delle firme di adesione da parte del comitato promotore. Qualora la commissione dovesse ritenere la proposta inammissibile, dovrà darne comunicazione al comitato promotore. Contro l'inammissibilità è ammesso ricorso al Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

39.4 I referendum consultivi possono riguardare anche una consultazione parziale che deve essere specificata in sede di presentazione del quesito referendario, al fine di ottenere il parere di ammissibilità. Nel caso che gli argomenti proposti riguardino tematiche inerenti il mondo giovanile, alla consultazione partecipano anche i cittadini che abbiano compiuto i sedici anni di età.

39.5 La validità della consultazione si ha allorquando alla stessa abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto.

39.6 Non sono proponibili referendum in materia tributaria e di bilancio.

39.7 Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

39.8 Il risultato della consultazione referendaria deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale che si esprime in merito ai risultati della stessa.

ART. 40

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

40.1 Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma ottavo, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

40.2 Anche in presenza di diritto alla riservatezza il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

40.3 Il Sindaco con atto motivato ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

40.4 E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

40.5 Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

40.6 La richiesta di accesso agli atti deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti.

40.7 Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

40.8 Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.

40.9 Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi ai cittadini medesimi, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

40.10 Le Aziende e gli Enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

40.11 Presso un apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dello Statuto e dei Regolamenti

Comunali, delle deliberazioni consiliari e di giunta. Lo stesso ufficio fornirà ai cittadini tutte le notizie e le informazioni richieste, relative all'attività del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli enti dipendenti; presso lo stesso ufficio i cittadini possono rivolgersi per ottenere informazioni di carattere sociale e per segnalare problemi di interesse civico.

40.12 Il Comune predispone spazi autonomi diffusi nel territorio nonché siti informatici e spazi multimediali, per le proprie informazioni alla popolazione ed in particolare per quanto riguarda le date, gli orari e gli ordini del giorno del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta.

40.13 Il Comune per una migliore utilizzazione da parte dei cittadini dei servizi forniti, in merito alla loro localizzazione, individuazione dei responsabili preposti, suddivisione delle competenze e tempi di procedura, si dota di una apposita guida e di un notiziario periodico sull'attività dell'amministrazione.

ART. 41

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E INTERVENTO DI ALTRI SOGGETTI NEL PROCEDIMENTO

41.1 Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all'art. 35 - comma 2° - ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizie dell'inizio del procedimento.

41.2 Nelle ipotesi di cui al comma 1° resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

41.3 Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

41.4 Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento ha facoltà di intervenire nel procedimento.

ART. 42

DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

42.1 I soggetti di cui all'art. 32 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare, entro dieci giorni dall'inizio del procedimento, memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

42.2 Le disposizioni contenute nel comma 1°, lettera -a), non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, per le quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

ART. 43

ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

43.1 In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 32 del presente Statuto, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

43.2 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

43.3 Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale può recedere unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

ART. 44

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

44.1 L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

44.2 Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'organo competente al provvedimento conclusivo;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio dove prendere visione degli atti.

44.3 Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2° mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

44.4 L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

ART. 45

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

45.1 Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui al D.P.R. n. 445/2000.

45.2 Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione comunale il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

45.3 Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione comunale è tenuta a certificare.

ART. 46

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

46.1 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione, approvazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione comunale deve attenersi.

46.2 L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1° deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui allo stesso comma 1°.

46.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il comune provvede a redigere e pubblicare l'albo dei beneficiari di contributi e sovvenzioni, da svilupparsi per tipologie e dati anonimi, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 47

DIFENSORE CIVICO

47.1 Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e delle Aziende ed Enti dipendenti, segnalando al Sindaco, ai membri della Giunta ed ai funzionari interessati, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni ed i ritardi nei confronti dei cittadini, per una migliore tutela sia dei loro interessi particolari che di quelli diffusi.

47.2 All'ufficio del Difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, certificata da titoli conseguiti, nonché di probità e obiettività di giudizio.

47.3 Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

I cittadini possono segnalare al Sindaco nominativi per la candidatura alla carica di Difensore civico, allegando i relativi curricula e le dichiarazioni di accettazione.

47.4 Il Difensore Civico dura in carica cinque anni non rinnovabili. Egli rimane comunque in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore che, dovrà essere nominato entro e non oltre il termine di mesi sei dalla scadenza.

47.5 Il Difensore civico, prima di iniziare le proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

47.6 Al Difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del Consiglio Comunale.

47.7 La carica di Difensore civico è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Qualora intenda candidarsi alla carica di consigliere comunale dovrà dimettersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni e, comunque, nel caso di elezioni anticipate, entro il termine fissato per la presentazione delle liste.

47.8 Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio tranne i casi di cui al 1° comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ai sensi del 2° comma del citato articolo 24 della

legge n. 241/90. Il Difensore civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli Amministratori del Comune e degli Enti sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonché, i dipendenti, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro quindici giorni dalla richiesta.

47.9 Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

47.10 Il Difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi e ripetute inadempienze. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la sua elezione. Il Difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità o la incompatibilità.

47.11 Il Difensore civico inoltra al Consiglio Comunale, annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale. Per casi di particolari importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni e segnalazioni al Consiglio Comunale.

47.12 Il Difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nelle forme che ritiene più idonee, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

47.13 Al Difensore Civico spetta una indennità mensile pari a quella prevista per gli Assessori Comunali.

47.14 Al Difensore civico vengono garantiti spazi e mezzi finanziari adeguati allo svolgimento del suo lavoro, quali un apposito ufficio e la possibilità di avvalersi di consulenze specifiche e di rapporti con il Difensore civico Regionale e Provinciale.
abrogato

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

ART. 48 FINANZA LOCALE

48.1 Il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

48.2 Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei contributi, nell'ambito e nei limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalla legge.

48.3 La finanza comunale è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse, contributi e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

48.4 Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

48.5 Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

48.6 Il Comune determina annualmente in sede di deliberazione del bilancio revisionale i servizi a domanda individuale che intende garantire ai cittadini, e la relativa quota di costo da coprire con tariffa, avendo come obiettivo l'estensione dei servizi stessi in relazione alle disponibilità e all'equilibrio del bilancio.

48.7 Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

48.8 Il Comune, al fine di garantire che le risorse siano impiegate al perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, adotta al proprio interno un controllo economico di gestione.

ART. 49

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

49.1 Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 Dicembre, e comunque entro il termine fissato dalla Legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario.

49.2 Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.

49.3 Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

49.4 Gli impegni di spesa sono esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario.

49.5 I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

49.6 Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta e dei revisori dei conti che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il conto consuntivo è corredato dagli allegati di legge.

49.7 Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 50

ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

50.1 L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da apposito regolamento.

50.2 Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 51 REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

51.1 Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.

51.2 I componenti del collegio dei revisori sono scelti ai sensi degli artt. da 234 a 238 del TUEL. Durano in carica tre anni dalla data di esecutività o dalla data di immediata eseguibilità della delibera, non sono revocabili, salvo per inadempienza, e non sono rieleggibili.

51.3 I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale.

51.4 Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

51.5 I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale mediante notifica a ciascun consigliere.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 52 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

52.1 Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale, al Direttore Generale, ove nominato, e ai Dirigenti.

52.2 Il Comune ispira l'organizzazione dei propri uffici a criteri di accessibilità e funzionalità e garantisce, anche ricorrendo a forme di collaborazione con soggetti privati del volontariato e dell'associazionismo, l'apertura degli uffici ed il funzionamento dei servizi, con rispetto in particolare delle esigenze delle categorie meno protette.

ART. 53

DIRETTORE GENERALE

53.1 Ai sensi del TUEL, è istituita la funzione di Direzione Generale cui è preposto il Direttore Generale.

53.2 Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare con apposito provvedimento un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

53.3 Al Direttore Generale rispondono gerarchicamente i Dirigenti, ad eccezione del Segretario Generale.

53.4 Il provvedimento con il quale si conferisce l'incarico di Direttore Generale a soggetto esterno all'Ente disciplina i rapporti funzionali tra Direttore Generale e Segretario Generale, nell'osservanza dei rispettivi e autonomi ruoli, rivestiti nell'ambito organizzativo e gestionale dell'Ente, ai sensi del TUEL, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro. In tale caso, il Sindaco non può attribuire al Segretario Generale incarichi di tipo dirigenziale e/o gestionale, con salvezza di quelli connessi alle prerogative istituzionali.

53.5 La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato amministrativo del Sindaco.

53.6 L'incarico di Direttore Generale, ove venga meno il rapporto fiduciario o in seguito all'accertamento di rilevanti inadempimenti nell'esercizio o mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

53.7 Il Direttore Generale provvede a:

- definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- attuare gli indirizzi e gli obiettivi generali determinati dagli Organi Politici, avvalendosi dei Dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- presentare la proposta di piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
- indirizzare, verificare, coordinare, controllare ed organizzare le attività dei responsabili delle strutture dirigenziali, anche con potere sostitutivo e di attivazione disciplinare, in caso di grave ritardo o inerzia degli stessi;
- presiedere gli organismi collegiali della Dirigenza;
- definire i criteri di organizzazione degli uffici, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco;
- relazionare annualmente al Consiglio Comunale intorno alla propria attività:

53.8 Il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, in relazione alle esigenze organizzative, sentita la Giunta, può assegnare la gestione di uno o più settori direttamente al Direttore Generale, con ogni effetto conseguente.

ART. 54

SEGRETARIO GENERALE

54.1 Il Segretario Generale, dipendente dall'apposita Agenzia prevista dal TUEL e dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

54.2 Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive del Sindaco e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina

l'attività per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, esprimendo, su richiesta, il proprio parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni.

54.3 Al Segretario Generale, nominato Direttore Generale, spettano tutte le funzioni ed una indennità, concordata contrattualmente entro il limite del 50% del suo trattamento economico fondamentale.

54.4 Il segretario Generale svolge inoltre le seguenti mansioni:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 55 VICE SEGRETARIO GENERALE

55.1 Il vice segretario generale svolge funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

55.2 Le funzioni di Vicesegretario sono attribuite, di volta in volta, con provvedimento del Sindaco, ad un Dirigente di Settore.

ART. 56 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

56.1 Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento stesso disciplina l'attribuzione ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore Generale, ove nominato, il Segretario Generale del Comune e i Dirigenti stessi.

ART. 57 COMPITI DEI DIRIGENTI

57.1 Spettano ai Dirigenti, oltre le attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici, i seguenti compiti:

- a) l'emanazione, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici loro demandati, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari e di atti, programmi e piani dell'amministrazione, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata oppure comporta una discrezionalità di carattere tecnico;
- b) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico degli uffici di rispettiva competenza. Nel caso in cui i

posti da ricoprire siano suddivisi tra più settori dell'organico dell'Ente o si ignori, all'atto della emanazione del bando di concorso, l'ufficio di destinazione del personale, la commissione è presieduta dal Segretario Generale o da altro Dirigente da lui delegato;

c) la presidenza di tutte le commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per le aggiudicazioni di appalti o di forniture, il cui oggetto rientri nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio di appartenenza.

d) gli adempimenti di cui all'art. 49 del TUEL;

e) la stipulazione dei contratti in relazione alle competenze del servizio o dell'ufficio;

f) l'emanazione degli atti loro eventualmente delegati dalla Giunta e dal Sindaco;

g) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli Organi del Comune;

h) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;

i) l'esercizio dei poteri di spesa inerenti a lavori, forniture e prestazioni di servizio;

l) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio loro riservati;

m) ogni altra competenza loro attribuita espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

n) gli atti di gestione e amministrazione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;

o) l'emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascun settore di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati;

p) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

57.2 I Dirigenti, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati.

57.3 I Dirigenti, quando richiesti, partecipano alle sedute degli Organi e delle Commissioni per problemi di specifica loro competenza.

ART. 58

RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

58.1 I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

58.2 L'opera dei Dirigenti è verificata annualmente. Il regolamento determina, anche in relazione ai singoli tipi procedimentali di cui all'art. 51 - comma quarto - del presente statuto, le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati.

58.3 I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio, sono contestati dal Sindaco, con atto scritto e fatti valere nel contesto delle responsabilità dirigenziali.

ART. 59

NUCLEO DI VALUTAZIONE

59.1 Il nucleo di valutazione, istituito ai sensi delle disposizioni di legge, è nominato con provvedimento della Giunta Comunale, che ne determina, in

manca di preclusioni derivanti dalla Legge, dalla CCNL, da specifico accordo negoziale, anche il compenso.

59.2 Il nucleo di valutazione è formato dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, laddove nominato, e da n. 2 esperti esterni in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche appartenenti alla pubblica amministrazione o a società specializzate in materia.

59.3 Il nucleo di valutazione :

a) ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi ad opera dei Dirigenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

b) determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento di controllo.

59.4 Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica.

ART. 60

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

60.1 La Giunta, a norma del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e con deliberazione motivata, può ricoprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, i posti di responsabili dei servizi o degli uffici vacanti in organico di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

60.2 Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha la durata non superiore al mandato del Sindaco ed è rinnovabile con provvedimento motivato.

60.3 L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata; ai fini previdenziali e assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

60.4 Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

60.5 E' prevista l'interruzione anticipata del contratto con provvedimento motivato.

ART. 61

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

61.1 Per il raggiungimento degli obiettivi il Sindaco, previa deliberazione della Giunta può conferire ai Dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali.

61.2 Per area funzionale si intende l'insieme coordinato di settori operativi di volta in volta individuati.

61.3 L'incarico ha durata non superiore a quella del mandato amministrativo del Sindaco.

61.4 Il provvedimento di nomina determina gli elementi per la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato in relazione al conseguimento degli obiettivi e

all'attuazione dei programmi, nonché il livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai settori operativi componenti l'area funzionale. La deliberazione di rinnovo contiene la valutazione dei detti elementi.

61.5 Con le stesse modalità e valutazioni il Sindaco può revocare l'incarico prima della scadenza del termine, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

61.6 Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo fino alla conclusione, interruzione o revoca dell'incarico.

61.7 I provvedimenti adottati in attuazione del contratto nazionale di lavoro dispongono in ordine alla attribuzione delle indennità spettanti in riferimento agli incarichi di direzione.

ART. 62

PARERI E RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

62.1 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile della ragioneria o loro sostituti, in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

62.2 I soggetti di cui al primo comma del presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

62.3 Il regolamento determina per ciascun tipo di procedimento i criteri d'individuazione dell'unità organizzativa e dell'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione del provvedimento finale.

62.4 Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del precedente comma 4°.

62.5 Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è formulato per iscritto e adeguatamente motivato.

62.6 Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al precedente comma

6°, oppure qualora essa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata secondo quanto previsto al comma quarto del presente articolo.

62.7 L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego del rilascio della comunicazione deve essere motivato entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi cinque giorni.

62.8 Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica o la integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione, o, su delega del Sindaco, indice le conferenze dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

ART. 63

COLLABORAZIONI ESTERNE

63.1 Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne.

ART. 64

CONTABILITÀ ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE

64.1 Il regolamento di contabilità detta norme per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.

64.2 La rilevazione contabile dei costi prevede:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi;

b) la elaborazione di indici di produttività;

64.3 La Giunta Comunale può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione anche temporanee.

ART. 65

L'AZIONE DISCIPLINARE

65.1 L'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti è regolata dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 66

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

66.1 Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio, sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

66.2 Il termine per l'adozione dell'atto finale del procedimento, salva diversa statuizione di leggi e di regolamenti comunali, è di novanta giorni, decorrenti

dall'inizio d'ufficio del procedimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

ART. 67

MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

67.1 Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a carattere generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.

67.2 La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

67.3 Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione Comunale, quest'ultimo deve essere indicato e reso disponibile.

67.4 In ogni atto da notificare devono essere indicati il termine e l'autorità cui possono ricorrere.

ART. 68

CONFERENZA DEI SERVIZI

68.1 Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

68.2 La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

68.3 Si considera acquisito l'assenso della Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

68.4 Resta salvo quanto disposto dal 4° comma dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 69

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

69.1 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione Dirigenziale indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

69.2 Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 70

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

70.1 I regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

70.2 Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

70.3 Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti assegnati all'organo.

ART. 71

FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

71.1 L'Amministrazione Comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

71.2 Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

ART. 72

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

72.1 Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

72.2 I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

72.3 Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme :

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati.
- f) mediante coordinamento delle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- g) Mediante Società di Capitali per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
- h) Mediante acquisto di partecipazioni in Società per Azioni pur sempre con le finalità previste dallo Statuto e dalla Legge.
- i) La costituzione di Società e l'acquisizione di quote societarie è deliberata dal Consiglio Comunale. I rapporti e le forme di collegamento tra il Comune e le Società debbono essere disciplinati da apposite convenzioni.

ART. 73

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

73.1 L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

73.2 L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

73.3 Organi dell'azienda e della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

73.4 Le proposte di nomina degli amministratori e del direttore sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

73.5 La nomina, la revoca, la decadenza e le sostituzioni degli Amministratori e del Direttore vengono effettuate dal Sindaco ai sensi dell'art. 14, lettera -n), e secondo le modalità dell'art. 21 del presente Statuto.

73.6 L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

73.7 Nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

73.8 Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione opportunamente certificati e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

73.9 Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale, invece, prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

ART. 74

DISCIPLINA DELLE ISTITUZIONI

74.1 L'istituzione ha propria autonomia patrimoniale nell'ambito del bilancio comunale.

74.2 Il Consiglio Comunale annualmente, nell'esaminare il preventivo ed il rendiconto dell'istituzione determina l'ammontare dei trasferimenti di competenza della stessa.

74.3 Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono assimilabili a quelle della Giunta, quelle del Presidente sono assimilabili a quelle del Sindaco, quelle del Direttore, cui compete la responsabilità gestionale, sono assimilabili alle funzioni dei Dirigenti Comunali.

TITOLO VI FORME DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 75 FORME DI COLLABORAZIONE - CONVENZIONI

75.1 Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della Comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

75.2 Le convenzioni stipulate per lo svolgimento in comune di funzioni e servizi, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

75.3 Il Comune collabora con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni, anche internazionali, che hanno poteri di intervento in materia interessanti la Comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 76 CONSORZI

76.1 IL Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per la aziende speciali all'art. 114 del TUEL, in quanto compatibili.

76.2 Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio che deve prevedere bilanci opportunamente certificati.

76.3 In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

76.4 Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, da scegliersi nell'ambito del Consiglio comunale, nominato ai sensi dell'art. 21 -

comma 2° - lettera -d) del presente Statuto.

ART. 77

ACCORDI DI PROGRAMMA

77.1 Per la definizione e attuazione di opere o programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

77.2 L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

77.3 Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza di rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

77.4 L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

77.5 Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

77.6 La vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, nei casi di cui al comma 1°, e gli eventuali interventi sostitutivi è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo della Regione o dal Prefetto della Provincia interessata, se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 78

APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI

78.1 Lo Statuto e le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 79

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI

79.1 Lo Statuto, così pure le eventuali modificazioni od integrazioni deliberate dal Consiglio Comunale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio del Comune di Treviglio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto e le eventuali sue modificazioni ed integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'albo pretorio del Comune di Treviglio.